


All'ATP di PISA  
Settore Scuola Primaria

l'U.S.R. di TOSCANA  
Settore Scuola Primaria



e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere, 76 A CAP  
00153 Direzione Informatizzazione

**OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della provincia di PISA, - REGIONE TOSCANA ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

- 1) L'istante, BENTIVENGA GIUSEPPINA nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ abilitata all'insegnamento per la classe di concorso \_\_\_\_\_, POSTO COMUNE, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26/11/2015 e da ultimo ha prestato (o presta) servizio presso l'Istituto COMPRENSIVO I.C. G.GAMERRA PISA - PIIC81800R .
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“ Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”*

5) La sig.ra BENTIVENGA GIUSEPPINA ha presentato domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di PISA allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze nel seguente ordine:

1 SICILIA AMBITO 0002

2 SICILIA AMBITO 0003

3 SICILIA AMBITO 0001

4 SICILIA AMBITO 0004

5 SICILIA AMBITO 0005

6 SICILIA AMBITO 0012

7 SICILIA AMBITO 0011

8 SICILIA AMBITO 0019

9 SICILIA AMBITO 0021

10 SICILIA AMBITO 0020

11 SICILIA AMBITO 0022

12 SICILIA AMBITO 0018

13 SICILIA AMBITO 0023

14 SICILIA AMBITO 0024

15 SICILIA AMBITO 0025

16 SICILIA AMBITO 0026

17 SICILIA AMBITO 0028

18 SICILIA AMBITO 0013

19 SICILIA AMBITO 0014

20 SICILIA AMBITO 0015

21 SICILIA AMBITO 0016

22 SICILIA AMBITO 0007

23 SICILIA AMBITO 0008

24 SICILIA AMBITO 0009

25 SICILIA AMBITO 0010

26 SICILIA AMBITO 0006

27 SICILIA AMBITO 0027

28 TOSCANA AMBITO 0018

29 TOSCANA AMBITO 0019

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale della Provincia di PISA presso l'Ufficio Scolastico Regionale della TOSCANA in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:

l'aspirante BURCHI BENEDETTA, nata il 27/11/1980, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 03 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante CICCIA MARIA, nata il 03/07/1964, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 12 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante BERTOLINO FRANCA AURELIA, nata il 05/12/1960, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 12 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante BALDO MARIA ROSA, nata il 29/12/1962, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 12 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante ZANCA DANIELA, nata il 23/05/1962, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 15 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante GENNA GIUSEPPA, nata il 25/09/1973, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 15 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante PERRICONE FORTUNATA AGATA, nata il 30/01/1961, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 16 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante GABRIELE IRENE, nata il 23/05/1983, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 16 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante TOMASINO LOREDANA, nata il 06/03/1972, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 18 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante LI BASSI SANTA, nata il 25/04/1964, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 18 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante DI DONATO ROSSANA, nata il 03/02/1952, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 18 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante CAUSARANO BARBARA, nata il 13/03/1976, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 18 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante BRANCA DELIA, nata il 03/07/1967, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 18 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante ANNETTA DANIELA IMMACOLATA, nata il 01/01/1968, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 18 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante CARDELLA ANTONINA MARIA, nata il 26/06/1959, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 20 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante BUTTICE? MARIA RITA, nata il 04/03/1977, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 20 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante IOVERNO VIRGINIA, nata il 07/10/1964, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 22 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante GRILLO DANIELA, nata il 27/07/1980, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 22 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante ABBRAMO ANGELA, nata il 26/07/1975, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 23 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante RIZZA VERONICA, nata il 08/11/1980, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 24 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

l'aspirante PIANTADOSI ANNA, nata il 29/07/1977, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0018 REGIONE TOSCANA con punti 24 cioè con punteggio inferiore rispetto alla sottoscritta ( PUNTI 26)

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

### **IN DIRITTO**

#### **VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del punteggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i

